



38/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14812** del registro di segreteria, introdotto con ricorso di:

S. M., nato a omissis il omissis, e residente a omissis C.F. omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Filoia del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale di posta elettronica certificata renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it;

contro

INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti, (avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it; avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), con domicilio presso l'Ufficio legale della Direzione regionale INPS del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, via Cesare Battisti n. 10/d;

letti il ricorso, gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del giorno 17 settembre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Gabriele Turiano, l'avv. Gianluca Brizzi per il ricorrente e l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.;

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente è stato un militare dell'Esercito italiano sino alla cessazione dal servizio in data 30 dicembre 2017; attualmente riceve un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema misto ed ha proposto il presente giudizio chiedendo il ricalcolo della propria pensione con applicazione del sistema retributivo. A tal fine, il sig. S. lamenta il mancato computo di servizi figurativi, dai quali deriverebbe, a suo dire, un'anzianità di servizio di diciotto anni al 31 dicembre 1995, mentre la pensione attualmente erogata è stata liquidata tenendo conto di una anzianità di servizio pari a 17 anni e 10 mesi, nell'intervallo di tempo tra l'arruolamento, in data 07.01.1981, e la data del 31.12.1995.

Si è costituito in giudizio l'INPS eccependo pregiudizialmente il giudicato già formatosi sulla determinazione del rapporto pensionistico del sig. M. S., in seguito alla sentenza 413/2021 della I Sezione centrale di appello della Corte dei conti. La difesa di parte resistente rileva che in tale giudizio il sig. S. riconosceva espressamente di non avere maturato una anzianità di almeno 18 anni alla data del 31.12.1995 e sulla base di tale presupposto chiedeva il ricalcolo della propria pensione con il sistema misto, con applicazione dell'art. 54, co. 1 D.P.R. n. 1092/1973. Nel merito, la difesa di controparte contesta la fondatezza della domanda di ricalcolo, ribadendo che il ricorrente alla data del 31.12.1995 vantava una anzianità di 17 anni, 10 mesi e 7 giorni, senza arrivare, quindi, al requisito dei 18 anni.

All'udienza dell'17 settembre 2025 le parti hanno insistito come da

rispettivi scritti difensivi.

* * *

Tutto ciò premesso, il ricorso non può essere esaminato nel merito, in quanto l'eccezione di giudicato sollevata da parte resistente risulta fondata.

L'articolo 2909 c.c. testualmente sancisce che *"l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa"*. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, sia di legittimità che contabile, l'efficacia vincolante del giudicato copre "il dedotto ed il deducibile" e quindi esclude che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, si possano far valere questioni che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, anche se non sono state proposte ed esaminate nel processo. Più precisamente, tale vincolo si estende sia ai fatti costitutivi della domanda che agli ulteriori fatti (semplici o secondari o che convergono a determinare un unico diritto o effetto giuridico) che costituiscono il presupposto logico ed indefettibile della decisione giudiziale (così Corte dei conti, II Sez. App. n. 582/2014; Cass. SS.UU. n. 14828/2012).

Orbene, l'odierno ricorrente propose in passato, con giudizio iscritto al n. 14218 del registro di segreteria di questa Sezione, un ricorso volto ad ottenere il ricalcolo della propria pensione, con applicazione dell'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/1973, affermando esplicitamente - quale presupposto di tale disposizione - che *"alla data del 31.12.1995 il ricorrente non vantava un'anzianità contributiva"*

di almeno 18 anni ...” (p. 2 del ricorso – doc. 1 INPS).

Tale giudizio si è concluso definitivamente con la sentenza n. 413/2021 della I Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti, la quale ha riconosciuto al Sig. S., con statuizione coperta da giudicato, il beneficio di cui all'art. 54, D.P.R. n. 1032/1973, come interpretato dalla nota *“sentenza n. 1/2021/QM, secondo cui «la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%»”*.

Come detto, in seguito al passaggio in giudicato di tale sentenza, i suoi presupposti indefettibili non possono essere contraddetti o messi in discussione e per tale motivo, la domanda di parte ricorrente, volta a dimostrare, nel presente giudizio, un'anzianità di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, non può essere esaminata nel merito, in quanto contraddice apertamente un presupposto fondamentale ed indefettibile della decisione del pregresso giudizio, già coperto dalla efficacia vincolante di cui all'art. 2909 c.c..

Ogni ulteriore questione rimane assorbita.

Considerato che il ricorso verte su una materia già coperta da giudicato, le spese di giudizio seguono l'ordinario criterio della

soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, non apparendo congruo, in tal caso, dare luogo alla compensazione delle spese prevista, come mera possibilità rimessa alla valutazione del giudice, dall'art. 31 co. 3, ultima parte c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14812** del registro di segreteria:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'INPS pari ad euro 1.000,00 oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c..

Trieste, 17 settembre 2025.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 26/09/2025.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Anna De Angelis

(firmato digitalmente)